

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07341/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7341 del 2022, proposto da Francesco Aloisi, Roberto Amich, Filippo Angileri, Giuseppe Antonaci, Andrea Bordin, Adolfo Borzellino, Giuseppe Ciancaglini, Alessandro De Finis, Francesco De Rosa, Ciro Mariano Decembrino, Giovanni Andrea Desole, Ettore Faugera, Giuseppe Furio, Michele Emiliano Giarratana, Angelo Maggio, Francesco Messina, Manuel Salvatore Mirenda, Roberto Mone, Giuseppe Mozzillo, Antonio Paciello, Luca Presot, Marco Mario Rasà, Antonio Rendina, Fabio Severini, Luca Solomita, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, n. 9 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'istruzione, gli Uffici scolastici regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana e per il

Veneto, gli Ambiti territoriali provinciali di Ancona, Ascoli – Piceno, Asti, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Isernia, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Verona e Vicenza, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della sig.ra Valentina Ganci, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza, resa in forma semplificata, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *Bis*), n. 3582/2022, pubblicata in data 29 marzo 2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 5005 del 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 49 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del 28 febbraio 2023, il Cons. Brunella Bruno;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Considerato:

- che gli appellanti, che hanno prestato tutti il servizio militare o servizio sostitutivo assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso all'insegnamento, ma in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica, aspirano al riconoscimento in termini di punteggio, ai fini di un migliore collocamento nelle graduatorie per le supplenze, del periodo di leva non svolto in costanza di nomina alla stregua di quello svolto in costanza di nomina;
- per detta ragione hanno impugnato dinanzi al TAR l'ordinanza del Ministero dell'istruzione n. 60 del 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) e tutti gli atti collegati e conseguenti, incluse le graduatorie provinciali per le

supplenze di prima fascia e di seconda fascia, riferite agli ambiti specificamente indicati in ricorso, nella parte in cui non prevedono tale equiparazione;

- che con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per il ritenuto superamento dei limiti entro i quali nel processo amministrativo è consentita l'impugnazione collettiva e cumulativa;

- che nel gravame l'appellante contesta l'*iter* argomentativo e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, chiedendo la riforma della sentenza impugnata;

Rilevato che dalla documentazione versata in atti consta che il ricorso in appello è stato notificato solo ad una controinteressata e che mentre nel giudizio di primo grado è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze impuginate con il ricorso originario, nel presente giudizio di appello emerge l'incompletezza del contraddittorio processuale;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e di autorizzare d'ufficio la notifica per pubblici proclami, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie per cui è causa che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell'appello, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria tra di essi;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni

continuativi in una sezione dedicata del sito internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare telematicamente nel fascicolo informatico della causa un'attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione; Ritenuto, infine, di fissare per la definizione del giudizio nel merito l'udienza pubblica del 30 maggio 2023.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima):

- dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità e i termini indicati in motivazione;
- fissa per la definizione del giudizio nel merito l'udienza pubblica del 30 maggio 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Brunella Bruno

IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, Sez. VII, n. 2268 del 06.03.2023, nel procedimento R.G. n. 7341/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 7341/2022).